

VERBALE DI ASSEMBLEA DEL 30/09/2023

In data odierna alle ore diciotto (18.00) presso la sede sociale si è riunita l'Assemblea dell'associazione Abbatia Sancti Salvatoris de Septimo – Amici della Badia di Settimo. Assume la presidenza ai sensi del vigente statuto sociale Don Carlo Maurizi, il quale constata e fa constatare la presenza dei signori:

- Il Vice Presidente, Renzo Susini
- I consiglieri Ivana Ascione, Maurizio Graziani, Niccolò Frassinelli e Filippo Neri;
- Della maggioranza degli associati

Il Presidente invita il consigliere Ivana Ascione, che accetta, a svolgere la funzione di segretario e dichiara l'assemblea validamente costituita ed atta a discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Variazione dello statuto dell'associazione;
2. varie ed eventuali.

Introducendo l'argomento posto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda ai presenti le ultime vicende relative all'iscrizione presso il Runts ed in particolare quelle inerenti allo Statuto:

- il 20 gennaio 2023 lo Statuto è già stato modificato come da indicazioni ricevute dall'Ufficio;
- successivamente lo stesso Ufficio ha comunicato di aver erroneamente richiesto delle modifiche non necessarie e di aver revisionato il proprio lavoro, arrivando a richiedere all'Associazione un ulteriore aggiornamento dello Statuto, per ottenere l'iscrizione al Registro;
- il Presidente ha intrapreso una nuova discussione con l'Ufficio, per definire una nuova formulazione dello Statuto che fosse condivisa da quest'ultimo.

Il Presidente prosegue quindi illustrando le variazioni introdotte nella versione proposta all'Assemblea e dà lettura dello Statuto. Durante la discussione che segue i presenti concordano sull'appropriatezza delle variazioni apportate allo Statuto. Al termine della discussione l'Assemblea, all'unanimità

Delibera

- di approvare lo Statuto nella versione proposta dal Presidente e che qui viene allegata come da allegato A al presente verbale;
- di dare mandato al Presidente di procedere alla registrazione del presente verbale presso l'Agenzia delle entrate e di completare la procedura presso l'Ufficio del RUNTS per ottenere l'iscrizione presso la sezione delle Organizzazioni del Volontariato.

Constatato che nessuno chiede la parola il Presidente dichiara sciolta l'assemblea, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale, alle ore 19.15.

Il Presidente

Firmato Don Carlo Maurizi



Il Segretario

Firmato Ivana Ascione



STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE ABBATIA SANCTI SALVATORIS DE SEPTIMO ODV

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita l'Associazione **Abbatia Sancti Salvatores de Septimo ODV** (o in breve "Amici della Badia di Settimo") con sede presso l'Abbazia omonima, ora Parrocchia di San Salvatore e San Lorenzo a Settimo.

L'associazione é regolata dal presente statuto e risponde ai principi ed allo schema giuridico delle Organizzazioni di Volontariato appartenenti agli Enti del Terzo Settore, come disciplinate nel D.Lgs.117 del 2017 e leggi collegate.

L'associazione ha durata illimitata.

Articolo 2 - Sede legale e sedi secondarie

L'Associazione ha sede in Scandicci nel luogo stabilito dal Consiglio di amministrazione.

Delegazioni ed uffici potranno essere istituite con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Associazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni di supporto alla Associazione stessa.

Articolo 3 - Scopo e attività

L'Associazione ha lo scopo di tutelare, proteggere e valorizzare il nobile complesso del Monastero di San Salvatore e San Lorenzo a Settimo, sito in Scandicci - Loc. Badia a Settimo, Via San Lorenzo a Settimo.

E' costituita per perseguire le seguenti finalità:

- Supportare e salvaguardare l'unità strutturale e storico-ambientale del complesso architettonico del Monastero di San Salvatore e San Lorenzo a Settimo, con le sue tipiche adiacenze, nonché la preservazione della sua identità e tradizione;
- Contribuire alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico, librario, archeologico, spirituale e culturale del monastero e dell'area circostante;
- Promuovere e curare l'arte musicale, anche canora e visiva, in ogni sua espressione, sinfonica, cameristica, solistica e di altro genere.
- Per questi scopi agire in stretta collaborazione con l'Ente Parrocchia San Salvatore e San Lorenzo a Settimo - Arcidiocesi di Firenze, con la Fondazione Opera Della Badia di Settimo e di concerto con altri enti di promozione culturale e finanziaria.



Per il perseguimento delle sue finalità l'Associazione esercita in via principale attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs.117/2017 e precisamente le attività indicate alle lettere d), f), i), k), q), r), s) e v) da intendersi come qui ritrascritte.

A titolo esemplificativo, per il perseguimento dell'oggetto l'Associazione potrà:

- ricevere contributi ed apporti in denaro e/o beni e servizi dagli Enti promotori, dal Ministero dei Beni Culturali, dagli Istituti e Fondazione bancarie, dalle Soprintendenze competenti, dagli Enti Locali territoriali ed europei da privati cittadini come da altri enti pubblici e privati laici e religiosi che a qualsiasi titolo intervengano per dare sostegno all'opera stessa;
- promuovere e gestire studi, corsi, ricerche e pubblicazioni, convegni e seminari, nell'ambito dei fini istituzionali.
- allestire e gestire percorsi museali, biblioteche e raccolte d'arte, parchi culturali;
- promuovere manifestazioni artistiche, rievocazioni, mostre, concerti, spettacoli, visite guidate, gite, viaggi, gemellaggi culturali e proporsi come luogo di incontro e di aggregazione, assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile;
- gestire spazi ricettivi, convegnistici e ricreativi;
- stipulare convenzioni, nell'ambito della propria attività, con le amministrazioni locali, istituzioni universitarie, ordini monastici, associazioni di volontariato, enti pubblici e privati;
- stipulare convenzioni anche per l'affidamento a terzi di parte di attività destinate al perseguimento degli scopi istituzionali;
- raccogliere fondi e gestire connesse attività di marketing, con l'organizzazione in proprio di iniziative orientate a tal fine nonché la commercializzazione di materiale specifico (gadgets, biglietti di auguri, ecc.); sviluppare iniziative di radicamento con il territorio;
- promuovere altre attività, anche commerciali, connesse al perseguimento delle finalità istituzionali;
- partecipare ad associazioni, fondazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, anche indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione la quale, ove lo ritenga opportuno, potrà anche concorrere

alla costituzione degli organismi anzidetti, ovvero detenere o acquistare partecipazioni in società di capitali, il tutto sempre al fine di perseguire gli scopi istituzionali;

- svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi, dell'oggettistica e della pubblicità in genere, organizzare mostre ed esposizioni attinenti alle proprie finalità;
- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

L'Associazione potrà inoltre esercitare anche attività diverse purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra indicate e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

Quanto sopra intendendosi comunque espressamente escluso l'esercizio di qualsivoglia attività riconducibile a quanto disposto dall'art. 106 del Decreto Legislativo primo settembre 1993 n. 385 "Testo Unico in Materia Bancaria e Creditizia".

L'Associazione può infine esercitare attività di raccolta fondi anche in maniera organizzata e continuativa, purché nei limiti definiti dalla legge di riferimento.

L'attività svolta in diretta attuazione degli scopi istituzionali costituisce il naturale completamento di dette finalità e in tale ambito l'Associazione può stipulare ogni opportuno atto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, nonché stipulare convenzioni di qualsiasi genere che siano considerate utili per il raggiungimento degli scopi istituzionali, ivi comprese anche convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività.

È vietato all'Associazione svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate.

Art. 4 - Patrimonio ed entrate

Il patrimonio è costituito dai fondi raccolti ed accantonati con deliberazione del Consiglio di amministrazione.

Può essere impiegato esclusivamente per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'articolo precedente.

Articolo 5 - Divieto di distribuzione degli utili

L'Associazione non distribuisce, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di

gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri membri, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

E' fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività di cui agli articolo 3 ovvero per l'aumento del patrimonio.

Articolo 6 - Esercizio finanziario - avanzi di gestione

L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ciascun anno. È tassativamente vietato distribuire anche indirettamente utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposti per legge. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere destinati alla gestione degli esercizi futuri o ad incremento del Fondo di dotazione.

Articolo 7 - Adesione degli associati

Sono ammesse all'associazione tutte le persone fisiche e altri enti del terzo settore che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

L'aspirante associato presenta istanza scritta al Consiglio di amministrazione il quale, alla prima occasione utile, si pronuncia con delibera motivata in merito alle istanze pervenute; in caso di diniego l'aspirante associato può, entro 30 giorni dalla notifica, presentare ricorso all'Assemblea; questa deve essere convocata entro 90 giorni dal ricevimento del ricorso e delibera una volta ascoltate le motivazioni del ricorrente. Le richieste di adesione presentate da minori devono essere controfirmate da esercente la responsabilità genitoriale; il genitore che sottoscrive la richiesta rappresenta il minore presso l'associazione e risponde delle sue obbligazioni nei confronti di questa.

Articolo 8 - Diritti e doveri degli associati

Tutti gli associati godono del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali, nonché dell'elettorato attivo e passivo, quest'ultimo limitatamente ai maggiori di età.

Gli associati hanno diritto di prendere visione dei libri sociali, previa richiesta scritta al Presidente del Consiglio di amministrazione; il Presidente, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta, deve comunicare agli interessati la data e



l'ora in cui i libri saranno disponibili presso la sede associativa per essere visionati; tale data non potrà in nessun caso essere fissata oltre i 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta e dovrà essere comunicata con almeno 3 (tre) giorni di preavviso. Durante l'ispezione gli associati, a proprie spese, possono essere assistiti da professionisti di propria fiducia.

Gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale quando prevista, nonché all'osservanza dello statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi sociali.

Articolo 9 - Conclusione del rapporto associativo

La qualità di Associato si perde per espulsione, recesso e decesso.

Il Consiglio di Amministrazione decide, con deliberazione assunta con la maggioranza di due terzi, l'espulsione degli associati per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione all'interno dell'Associazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

Prima di iniziare la procedura di espulsione il Consiglio di Amministrazione dà comunicazione al soggetto interessato dell'avvio del procedimento, indicando le ragioni di fatto e di diritto alla base della decisione ed assegnando un termine per l'inoltro di memorie e controdeduzioni. Scaduto il termine assegnato, il Consiglio di Amministrazione valuta l'eventuale documentazione pervenuta e delibera in merito.

Gli associati possono, in ogni momento, recedere dall'associazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte. Il recesso è



comunicato per iscritto al Consiglio di amministrazione.

La quota associativa è intrasmissibile e non è rimborsabile.

Articolo 10 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Segretario;
- l'Organo di controllo.

Tutte le cariche sono ricoperte a titolo gratuito.

Articolo 11 - L'assemblea degli associati

Possono partecipare all'Assemblea gli associati in regola con il versamento della quota associativa annua, se prevista.

Ogni associato può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

L'Assemblea è convocata dal Presidente previa delibera del Consiglio di amministrazione, almeno venti giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo telefono, posta, fax o email.

L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione; tra la prima e la seconda convocazione devono intercorrere almeno 24 ore. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio e, in casi straordinari, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea ha esclusiva in merito alle seguenti deliberazioni relative ai seguenti argomenti:

- a) nomina e revoca i componenti del Consiglio di amministrazione;
- b) nomina e revoca, l'Organo di controllo ove previsto per legge o ritenuto opportuno;
- c) approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove

azione di responsabilità nei loro confronti;

e) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari o di altri regolamenti interni ove ritenuti opportuni;

g) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;

i) approva il bilancio sociale ove previsto dalla legge;

h) delibera in merito alla devoluzione del patrimonio in caso di liquidazione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione delibera a maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni di cui ai punti e) e g) l'Assemblea si costituisce con la presenza del 60% degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza degli associati aventi diritto.

Ogni socio ha diritto ad un voto; per gli associati minori di età il voto è esercitato dagli esercenti la responsabilità genitoriale.

Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante da riportare sul libro delle Adunanze delle assemblee degli associati.

Articolo 12 - Consiglio d'amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, compreso il Presidente, è composto da un minimo di tre ad un massimo di undici membri scelti tra gli associati.

I Consiglieri sono nominati dall'Assemblea; i Consiglieri una volta insediati nominano il Presidente, il Vicepresidente ed eventuali Consiglieri delegati.

I Consiglieri esprimono voto capitaro, restano in carica fino ad approvazione del bilancio del terzo anno e sono rieleggibili.

I mandati dei consiglieri, indipendentemente dalla data del loro insediamento, scadono contemporaneamente allo scadere del triennio di durata del Consiglio di amministrazione nella sua interezza.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, decade dalla carica.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria.

In particolare:

- redige la bozza del bilancio preventivo e di quello consuntivo;
- delibera in merito all'ammissione e all'esclusione degli Associati;
- delibera sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull'acquisto e la vendita di immobili, e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto;
- approva il Regolamento interno;
- nomina il Segretario;
- delibera in merito all'assunzione ed al licenziamento dei dipendenti;
- esegue gli adempimenti di pubblicità legale

La carica di Presidente, di Consigliere e di Consigliere delegato è gratuita.

Articolo 13 - Convocazione e funzionamento

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei con almeno cinque giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri in carica. In seconda convocazione, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Ciascun Consigliere deve partecipare personalmente alle adunanze e non è ammessa la presenza per delega.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

I componenti del Consiglio di amministrazione non possono prendere parte alle deliberazioni nelle quali abbiano per conto proprio o di terzi interessi in conflitto con quelli della Associazione. Essi si considerano comunque presenti ai fini del quorum costitutivo.

Le deliberazioni constano da apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario, e trascritto sul Libro dei verbali.

Articolo 14 - Riunioni in video o teleconferenza

Le riunioni del Consiglio di amministrazione possono anche essere tenute in videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e sia ad essi consentito di discutere ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, esprimendo in forma palese il proprio voto nei casi in cui si proceda a votazione. Verificandosi questi presupposti, il Consiglio di amministrazione s'intende tenuto nel luogo ove si trova il Presidente dell'adunanza insieme al segretario, i quali provvederanno a redigere e sottoscrivere il verbale della riunione, facendo menzione delle modalità con le quali è avvenuto il collegamento con i consiglieri lontani e di come essi hanno espresso il voto.

Di ciascuna adunanza è redatto verbale sottoscritto dal Segretario e dal Presidente.

Articolo 15 - Il Presidente

Il Consiglio di amministrazione nomina a maggioranza assoluta il Presidente dell'Associazione tra i suoi membri, all'atto del suo insediamento; allo stesso modo nomina il Vice Presidente.

Egli ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento dell'ente; può delegare singoli compiti al Vice Presidente.

In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

Articolo 16 - Il Segretario

L'assemblea degli associati può nominare un Segretario; questi dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, redige i verbali delle riunioni,

attende alla corrispondenza e cura l'amministrazione dell'associazione, si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio di amministrazione.

Articolo 17 - L'Organo di controllo

L'Assemblea nomina l'Organo di controllo nei casi previsti dalla legge e, ove lo ritenga opportuno, anche qualora non sia obbligatorio per legge.

Esso è composto da uno (organo monocratico) a tre (organo collegiale) membri effettivi e un supplente, dura in carica fino all'approvazione del terzo bilancio e i suoi membri possono essere rieletti.

Almeno uno dei membri dell'Organo di controllo deve essere un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

Esso vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento, e svolge le altre funzioni ai sensi di legge.

Al superamento dei limiti di legge l'Assemblea incarica l'Organo di controllo della revisione legale dei conti.

I componenti dell'Organo di controllo assistono alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

Articolo 18 - Requisiti di onorabilità

I componenti gli organi dell'Associazione devono essere scelti tra persone di piena capacità civile e di indiscussa probità. Le cariche nell'ambito dell'Associazione, comunque denominate, non possono essere ricoperte da coloro che:

- a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile;
- b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n° 1423 e della Legge 31 maggio 1965, n° 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

- a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di

mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

- alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel Regio Decreto 16 marzo 1942, n° 267;

- alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto;

d) sono stati condannati per reati in materia tributaria, nonché per qualunque delitto non colposo;

e) sono stati condannati ad una delle pene di cui alla lettera c) con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso della estinzione del reato.

I componenti gli organi dell'Associazione devono portare a conoscenza dell'organo di appartenenza la sussistenza di situazioni che possano assumere rilevanza ai fini della permanenza del predetto requisito di onorabilità. L'organo competente, sulla base delle informazioni fornite dall'interessato, dovrà tempestivamente, e comunque non oltre 30 giorni, assumere le decisioni più idonee a salvaguardia degli interessi e dell'immagine dell'Associazione. Ciascun organo definisce le modalità e la documentazione sulla base della quale l'organo stesso provvede alla verifica dei suddetti requisiti.

Articolo 19 - Incompatibilità ed ineleggibilità

Non possono ricoprire la carica di Presidente, di componente il Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di controllo dell'Associazione coloro che, in qualsiasi momento, perdano i requisiti previsti dall'art. 18 dello Statuto.

Articolo 20 - Gratuità delle cariche

Tutte le cariche della Associazione sono gratuite ed effettuate volontariamente salvo il rimborso delle spese per lo svolgimento dell'ufficio ad esclusione dei compensi a favore dell'Organo di controllo e del Segretario deliberati dal Consiglio di amministrazione nei limiti di legge.

Articolo 21 - Regolamento

Le modalità di funzionamento della Associazione e di esecuzione delle norme del presente statuto, in particolar modo per quel che riguarda le disposizioni relative agli Associati possono essere disciplinate con un Regolamento interno, definito e approvato dall'Assemblea.



Articolo 22 - Personale

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati. Può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale.

I volontari che svolgono attività in modo non occasionale sono iscritti in una sezione dedicata del *Registro dei volontari*; ai volontari, occasionali o non occasionali, possono essere rimborsate soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di amministrazione.

L'associazione si fa carico di assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Articolo 23 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione avviene nei casi previsti dal codice civile, anche su proposta del Consiglio di amministrazione.

In caso di scioglimento, il Consiglio di amministrazione nomina il liquidatore, che può essere scelto anche tra i suoi componenti.

I beni affidati in concessione d'uso, comodato o qualsiasi altra forma di concessione all'Associazione, all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti. Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore che abbiano finalità simili a quelle dell'Associazione su indicazione o in mancanza all'Associazione Italia Sociale.

Articolo 24 - Disposizioni applicabili e transitorie

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni di legge in materia di Fondazioni del Terzo settore (D.Lgs. 11/2017) e in quanto compatibili le norme del codice civile.

L'Associazione continua a tenere nella propria denominazione l'acronimo OdV.

Con delibera del 13 ottobre 2020 il Consiglio di amministrazione dell'Associazione ha verificato che l'Associazione ha i requisiti per essere iscritta nella sezione delle Odv degli ETS ai sensi del D.Lgs. 117/2017 ed ha dato mandato al Presidente perché provveda agli adempimenti necessari.

Agenzia delle Entrate
DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE
UFFICIO TERRITORIALE FIRENZE
ATTO REGISTRATO IL 21/10/23 AL
N. 4160 ESATTI EURO
IL DIRETTORE

3 4160 19/10/2023

0,00

TZM23L004160000BB

0,00

codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TZM

